



# COMUNE di BOTRICELLO

Provincia di Catanzaro

## AREA ENTRATE

### Ufficio Tributi

Via Nazionale, 365 – 88070 Botricello (CZ)

Tel. 0961/967211 + Interno 225, 226, 235

E-mail: [ufficiotributibotricello@virgilio.it](mailto:ufficiotributibotricello@virgilio.it)

PEC: [tributi.botricello@anutelpec.it](mailto:tributi.botricello@anutelpec.it)

C.F. e P.I. 00298230798 - [www.comune.botricello.cz.it](http://www.comune.botricello.cz.it)

## AVVISO PUBBLICO

### APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI RELATIVE ALL'IMU, TARI E ICP/CUP, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMI 102-110, L. 30/12/2025, N. 199

Il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 20 del 06-05-2026, pubblicata sul sito internet istituzionale del Comune di Botricello (CZ) in data 11-05-2026, ha approvato il “Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali”, adottato ai sensi dei commi da 102 a 109 dell'art. 1 della Legge 30 Dicembre 2025, n. 199.

**Di seguito i contenuti principali.**

#### Oggetto e vantaggi della definizione agevolata

Possono essere definite le posizioni debitorie relative all'Imposta Municipale Propria (IMU), alla Tassa sui Rifiuti (TARI) e all'Imposta Comunale sulla Pubblicità (ICP)/Canone Unico Patrimoniale (CUP) **ad ESCLUSIONE dei carichi affidati dall'Ufficio Tributi ad AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE (ADER) iscritti nei ruoli per l'avvio della riscossione coattiva.**

In particolare possono essere soggette a definizione agevolata i seguenti carichi relativi all'IMU, alla TARI e all'ICP/CUP:

- i debiti contenuti in Avvisi di Accertamento Esecutivi disciplinati dal comma 792 dell'art. 1 della Legge 27 Dicembre 2019, n.160, emessi dall'Ufficio Tributi per l'Imposta Municipale Propria (IMU), per la Tassa sui Rifiuti (TARI), per l'Imposta Comunale sulla Pubblicità (ICP) relativi all'anno 2020 che, alla data di pubblicazione del regolamento per la definizione agevolata, sebbene siano divenuti definitivi, non sono stati ancora affidati ad Agenzia delle Entrate Riscossione (ADER) per l'avvio della riscossione coattiva;
- gli omessi o incompleti versamenti dell'Imposta Municipale Propria (IMU), della Tassa sui Rifiuti (TARI), del Canone unico patrimoniale (CUP) relativi alle annualità dal 2021 al 2025, per i quali l'Ente deve ancora procedere, nel termine legale di decadenza, all'emissione dei relativi Avvisi di Accertamento Esecutivi, con applicazione di Sanzioni ed Interessi e Spese di notifica;
- gli omessi adempimenti dichiarativi alla data del 1° gennaio 2026;
- le controversie pendenti dinanzi agli organi di giustizia tributaria che non risultano definite per effetto di sentenze definitive.

Il perfezionamento della definizione agevolata comporta **l'esclusione delle sanzioni e degli interessi**, anche derivanti dal ravvedimento operoso, mentre resta integralmente dovuta la quota capitale del tributo/entrata e le spese di notifica.

#### Procedura per la definizione agevolata, termini e modalità di pagamento

Tutti i soggetti interessati possono richiedere all'Ufficio Tributi il **PROSPETTO DEI PROPRI CARICHI DEFINIBILI**.

L'istanza di adesione alla definizione agevolata, da redigere su apposito Modello predisposto dall'Ufficio Tributi, sottoscritta con firma analogica o digitale ed accompagnata dalla copia del documento di identità in corso di validità, dovrà essere trasmessa all'Ufficio Tributi del Comune di

Botricello secondo una delle seguenti modalità **ENTRO IL TERMINE PERENTORIO DI SCADENZA DEL 31/07/2026**:

- Posta cartacea inviata all'indirizzo Via Nazionale n. 365 PT – 88070 BOTRICELLO (CZ);
- Mail all'indirizzo: *ufficiotributibotricello@virgilio.it*
- Pec ai seguenti indirizzi:
- *protocollo.botricello@asmepec.it* oppure *tributi.botricello@anutelpec.it*
- Consegna a mano allo Sportello dell'Ufficio Protocollo sito a Botricello (CZ) in Via Nazionale n. 365 PT

Nell'istanza di adesione il debitore assume l'impegno a rinunciare ai giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi per i quali viene chiesta la definizione agevolata. L'estinzione dei giudizi comporta l'accettazione della compensazione delle spese di lite.

L'Ufficio Tributi comunica ai debitori, entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione dell'istanza per la definizione agevolata, l'ammissione alla definizione agevolata con la determinazione dell'importo dovuto e dei relativi termini di pagamento ovvero il diniego alla definizione agevolata, totale o parziale.

La definizione agevolata si perfeziona con il pagamento dell'importo dovuto a titolo di tributo/entrata patrimoniale, con esclusione di sanzioni ed interessi, in unica soluzione entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione di accoglimento oppure, nel caso di concessione del versamento dilazionato, in rate mensile, secondo il piano di rateizzazione mensile comunicato dall'Ufficio Tributi.

Nel caso di versamento dilazionato in rate mensili la loro scadenza è stabilita alla fine di ciascun mese e si applicano, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della prima rata, gli interessi al tasso legale.

Sono, inoltre, definibili i provvedimenti di dilazione/rateazione in essere degli Avvisi di Accertamento Esecutivi IMU, TARI ed ICP sopra indicati, anche se parzialmente pagati; in tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare con la definizione agevolata, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili. Le somme relative a debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

### **Effetti della definizione agevolata e mancato pagamento**

**A seguito della presentazione dell'istanza di definizione agevolata, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto della definizione.**

Il mancato ovvero insufficiente pagamento dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme entro 10 (dieci) giorni rispetto alla scadenza stabilita configura inadempimento ai fini della decadenza dalle agevolazioni con rigetto dell'istanza di definizione agevolata, la definizione non produce effetti e riprendono le attività di riscossione coattiva per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto e non determinano l'estinzione del debito residuo.

### **Ulteriori Informazioni**

L'Ufficio Tributi è disponibile per la richiesta di ulteriori informazioni e spiegazioni durante i seguenti **ORARI DI RICEVIMENTO**: Lunedì e Venerdì dalle ore 10:30 alle ore 12.30 ed il Mercoledì dalle ore 15:00 alle ore 17.00.

**IL RESPONSABILE AREA ENTRATE**  
**Dott. Rosario Froio**